

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Fallimentare

**RICORSO PER L'OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**Con istranza di emissione dei provvedimenti protettivi e di sospensione delle procedure
esecutive pendenti nei confronti del consumatore**

Istante 1a Sig.ra **GINEVRA PONZ DE LEON** (c.f. PNZ GVR 76E69 H501V), nata a [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. **Fernando Petrivelli** (c.f. PTRFNN62C30G838L) con studio in Roma, Via Germanico 79, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovradebitamento Forense di Roma, ed elettivamente domiciliata presso di lui all'indirizzo PEC fernandopetrivelli@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in calce al presente atto.

SOMMARIO

Premessa.....	1
Presupposti di ammissibilità della ristrutturazione	2
La procedura esecutiva mobiliare di pignoramento dello stipendio in corso.....	3
Le cause del sovradebitamento, ragioni della crisi e diligenza nell'assunzione delle obbligazioni..	4
Situazione debitoria del consumatore sovradebitato.....	5
Spese necessarie al mantenimento della famiglia.....	7
Consistenza e composizione del patrimonio della richiedente.....	7
Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.....	10
Cause pendenti presso il Tribunale di Roma.....	10
Esposizione della proposta di ristrutturazione.....	11
Indicazione presunta dei costi della procedura.....	14
Valutazione della convenienza del Piano.....	14
Conclusioni.....	14

Premessa

La Sig.ra **Ginevra Ponz De Leon** ha presentato in data 13 gennaio 2025 domanda di avvio della procedura di sovradebitamento, corredata dalla prescritta documentazione e protocollata con numero 816/2025 dinanzi all' Organismo di Composizione della Crisi da sovradebitamento Forense

di Roma, ai fini della nomina di un professionista abilitato allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi (**doc. 1**).

L'OCC nominava l'Avv. Laura De Simone (c.f. DSM LRA 76C43 D708K), con studio in Roma, Via di Porta Fabbrica n. 15 A, pec lauradesimone@ordineavvocatiroma.org, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, la quale accettava la nomina (**doc. 2**).

L'istante, versando in una situazione di oggettiva difficoltà economico-finanziaria, con il presente atto, chiede di essere ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riservata al consumatore, chiedendo che venga disposta, nello specifico, l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, secondo la corrente proposta cui è allegata la relazione del Gestore nominato (**doc. A – relazione gestore con documentazione allegata in formato zip sub doc. B**).

La composizione dei debiti è indicata nella presente proposta, in cui viene data evidenza di ciascun creditore, dei relativi importi ancora dovuti e delle motivazioni del debito.

Dove non specificatamente indicato si rinvia alla dettagliata relazione del gestore (**doc. A**)

1. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RISTRUTTURAZIONE

L'odierna istante, alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 2, lett. "e", C.C.I.I., possiede la qualifica di consumatore, poiché la sua esposizione debitoria non deriva dallo svolgimento di attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale.

Appaiono, poi, ricorrere, in particolare, tutti i presupposti di ammissibilità richiesti dagli artt. 2 e 69, C.C.I.I. per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi specificamente richiesta. L'istante, infatti, si trova in uno stato di sovraindebitamento che determina una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Più specificatamente, ricorrono i presupposti di accesso alla procedura, poiché:

- il debitore risulta trovarsi nello stato di sovraindebitamento definito all'art. 2, lett. c) del CCII;
- lo stato di sovraindebitamento non consegue a svolgimento di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ex art. 2, co. 1, lett. e) del CCII;
- il debitore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
- il debitore non ha subito i provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- il debitore ha fornito documentazione idonea a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale ed ha collaborato a tal fine con il Gestore;

- il debitore non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- il debitore non ha determinato l'indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Avvalendosi delle possibilità consentite dalla Legge, quindi, con il presente ricorso la consumatrice intende recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita libero e dignitoso, modificando la composizione dell'attuale debitoria. È stata prevista, all'interno della proposta, la rideterminazione e lo stralcio di una quota parte del debito contratto dalla consumatrice anche in conseguenza all'aggravarsi della sua condizione personale e familiare che nel corso degli ultimi 8 anni è divenuta progressivamente più difficile in termini di sostenibilità economica, avendo ella subito la separazione dal marito, sig. [REDACTED], infarto grave e privo di occupazione, impossibilitato, pertanto, a fornirle qualsiasi contributo economico per il mantenimento delle loro [REDACTED] ancora minorenni delle quali ha dovuto farsi interamente carico l'odierna istante con enormi rinunce, utilizzando il solo ed unico stipendio da lavoro dipendente del quale dispone, come meglio illustrato e documentato nella relazione a firma del Gestore della Crisi nominato dall'OCC Forense di Roma, Avv. Laura De Simone.

2. LA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE DI PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO IN CORSO

Si deve inoltre premettere che in calce al presente ricorso è svolta una istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi incardinata presso il **Tribunale Roma e contraddistinta col n. 12629/2023 di R.G.E., Giudice dell'Esecuzione dottoressa Giulia Messina**, promossa dal creditore [REDACTED] ed avente ad oggetto il pignoramento del quinto dello stipendio erogato alla debitrice istante dal proprio datore di lavoro, [REDACTED].

L'udienza di assegnazione è fissata per il prossimo 9 maggio 2025.

Lo stipendio, oggetto di pignoramento, rappresenta l'unico reddito a disposizione della sig.ra Ginevra Ponz De Leon, la sola fonte di sostentamento per sé e per le proprie figlie minori, in quanto, per ciò che si esporrà meglio in appresso, il padre delle minori, marito separato dell'istante, sig. [REDACTED] [REDACTED], versando in stato di indigenza, non è in grado di corrisponderle nemmeno il contributo di mantenimento pari ad € 450,00/mese disposto a suo carico dal Tribunale di Roma con il provvedimento di omologazione della separazione personale (**doc. 3**). Nei confronti del sig. [REDACTED] come si dirà meglio in appresso, l'attuale istante è stata infine costretta ad agire per ottenere il pagamento del contributo di mantenimento dovuto dal padre ai figli minori per un importo insoluto di € 32.400,00, depositando, da ultimo, in data 29 aprile 2025 ricorso per intervento (**doc. 4**) nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 1046/2023 pendente a carico del debitore dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Esecuzioni Immobiliari, G.R. dott.ssa Ferramosca, pur scontando una ben remota possibilità di recupero del credito alimentare suddetto, se si escludono le ultime 3 mensilità assistite da privilegio generale ex art. 2751 c.c., stante la preferenza di creditori ipotecari e

di altri creditori privilegiati di grado poziore in concorso nella distribuzione sul 50% (quota di proprietà del sig. [REDACTED]) ricavato della vendita (non ancora fissata) dell'immobile staggito del valore complessivo di circa 130.000,00 Euro.

L'auspicio che accompagna la proposizione del presente ricorso per l'omologazione del piano del consumatore è quello di poter sperare di conseguire per l'istante e per le [REDACTED] oggi minorenni l'obiettivo di una condizione di vita quanto più possibile serena, finalità precipua dello strumento legislativo del quale si invoca la concessione con il presente ricorso, nel rispetto dei principi di solidarietà e dignità sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, per consentire alla ricorrente di preservare quella residua capacità economica idonea a consentire la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa.

3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO, RAGIONI DELLA CRISI E DILIGENZA NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Di seguito si ricostruiscono anzitutto gli eventi occorsi negli anni che hanno condotto la ricorrente — suo malgrado e senza colpa — all'attuale situazione di crisi.

La ricorrente, nata a [REDACTED], è attualmente separata, già coniugata con [REDACTED] [REDACTED] dalla cui unione sono nati [REDACTED]: [REDACTED]; [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]. Dopo la separazione dal marito nel 2017, l'istante vive insieme ai propri [REDACTED] gli minori nell'alloggio preso in locazione in [REDACTED], per un canone mensile di 800,00 Euro. Si allega lo stato di famiglia (**doc. 5**)

Da subito giova premettere che, come risulta dalla dichiarazione allegata (**doc. 6**), il sig. [REDACTED] [REDACTED] come si dirà meglio appresso, non corrisponde alla ricorrente le somme spettanti a titolo di mantenimento per [REDACTED] dal 2019, come statuito dal Tribunale di Roma in sede di omologazione della separazione consensuale, versando in condizione di disoccupazione continuativa, anche a causa della patologia invalidante da cui è affetto ed essendo privo di redditi sufficienti.

Dalla disamina della documentazione fornita dalla ricorrente e alla luce delle risultanze emerse dalle indagini e dagli accertamenti condotti dal Gestore della crisi, Avv. Laura De Simone, esposti ed asseverati nella relazione ex art. 68 comma 2 del CCII allegata a corredo del presente ricorso (**doc. A**), è emerso che i debiti sono stati contratti per far fronte alle spese familiari che aumentavano in conseguenza della nascita dei [REDACTED] figli di cui il primo nato nel [REDACTED] e gli altri due nel [REDACTED] [REDACTED].

Per il dettaglio e la ricostruzione analitica dell'origine e della evoluzione della situazione debitoria si rinvia alla Relazione asseverata del Gestore della crisi (doc. A) e alla documentazione a corredo della stessa (doc. B).

In estrema sintesi la condizione di sovraindebitamento e l'incapacità di far fronte agli impegni presi è frutto di eventi esterni estranei alla volontà e alla condotta della signora Ponz De Leon che possono essere individuati nella cessazione del rapporto coniugale, nella riduzione dello stipendio per cassa integrazione e nella malattia che ha comportato la necessità di ridurre l'orario lavorativo con conseguente riduzione dello stipendio, come dettagliatamente ed esaustivamente ricostruito nella Relazione asseverata del Gestore (doc. A).

Nel caso di specie non ricorre quindi la condizione ostantiva di cui all'art. 69 CCII non potendo in alcun modo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave o frode. La signora Ponz De Leon, infatti, a causa delle vicende familiari si è trovata costretta a fare più volte ricorso a finanziamenti con il risultato che il sovrapporsi dei finanziamenti ha aggravato la sua esposizione debitoria.

In tale situazione di indisponibilità economica la signora Ponz De Leon non è stata in grado di effettuare i pagamenti della tassa di bollo dell'auto e di alcune multe così che, allo stato, risulta un debito nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione per € 18.065,80, né di tenere fede agli impegni assunti con i soggetti creditori per gli importi di seguito riportati nel successivo paragrafo 4.

4. SITUAZIONE DEBITORIA DEL CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO

Alla luce delle indagini e verifiche espletate dal Gestore della crisi nominato dall'OCC Forense di Roma, nonché della documentazione raccolta e dalla Relazione asseverata allegata (doc. A), il sovraindebitamento della ricorrente, sulla base dei riscontri forniti dai singoli creditori, risulta composto come segue:

- **Marathon SPV S.r.l.:** il creditore ha comunicato un credito di € 42.971,41 (doc. 7);
- **Cofidis S.A.:** il creditore ha comunicato un credito di complessivi € 1.077,15 (doc. 8)
- **Ifis NPL Servicing S.p.A.:** dall'ultima comunicazione trasmessa al Debitore e datata 8 luglio 2024 risulta un credito di € 5.044,17 (doc. 9) il quale, però, come sarà meglio esposto in appresso, deve ritenersi ridotto, nella misura legittimamente esigibile dal predetto creditore, ad € 589,17 ;
- **Agenzia delle Entrate Riscossione:** ha comunicato un credito di complessivi € 18.065,80 (doc. 10).

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dalla signora Ponz De Leon, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria della signora Ponz De Leon può quantificarsi complessivamente in € 62.703,53 .

In merito al credito di IFIS NPL Servicing S.p.A. occorre, infine, precisare quanto segue.

Dal certificato della Centrale Rischi della Banca d'Italia risulta che Unipolrec S.p.A., che aveva originariamente concesso il credito, già nel dicembre 2021 aveva appostato tale credito sotto la voce “*a sofferenza*”. Nel dicembre 2022 risulta la cessione del credito ad Amco Asset Management

Company S.p.a. nell'ambito di una cessione pro-soluto e il credito, nell'ambito di detta cessione, risulta essere stato passato a perdita per € 4.455,00.

Per mezzo del passaggio a perdita, quindi, l'intermediario ha inteso segnalare presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia che riteneva non più recuperabile il credito per la parte indicata. Nella guida alla lettura del prospetto dei dati della Centrale Rischi è indicato sotto la voce “*sofferenza-crediti passati a perdita*”: crediti in sofferenza che l'intermediario ha considerato non recuperabili. Quindi, la segnalazione di un credito “a perdita” rappresenta, in buona sostanza, la rinuncia dell'ente finanziario ad apostare quel valore nelle attività del bilancio e, per contro, la volontà di collocarlo tra le perdite. Più in particolare, tale segnalazione ha consentito alla Banca di richiedere la deduzione fiscale degli oneri derivanti dalla inesigibilità definitiva del credito (ossia € 4.455) nel periodo di imputazione in bilancio quale componente negativa del reddito di impresa. E' quindi bene chiarire che tale vantaggio fiscale è accordato- a norma dell'art. 101, comma 5, TUIR- in presenza dei requisiti oggettivi di certezza e definitività della perdita. Il credito quindi deve considerarsi non solo certo nel suo ammontare, ma anche e soprattutto definitivamente irrecuperabile, con conseguente esclusione di ogni possibilità per il creditore di riottenere in futuro anche solo parte della somma dovuta (cfr. Circolare AE del 01/08/2013 n. 26, con riferimento all'art. 101 comma 5 del TUIR).

Venuto definitivamente a mancare il requisito dell'esigibilità, la porzione di credito passata “a perdita” pari ad € 4.455,00 non può più essere pretesa dal debitore.

Oltre alle predette osservazioni, preme anche richiamare il principio di autoresponsabilità, che permea l'intero sistema civilistico: passando il credito in perdita, è stato dichiarato alla Banca d'Italia di ritenere inesigibile la quasi totalità del credito, sicché, come è giusto che da tale scelta si traggia il beneficio derivante dalla detrazione dal reddito fiscalmente imponibile, è altresì corretto che non ne venga richiesta più la corresponsione da parte del debitore. Viceversa, ammettere che la parte creditrice possa richiedere la somma passata “a perdita” varrebbe a consentire all'ente di lucrare un vantaggio a scapito della fiscalità collettiva. Nel caso di specie appare quindi coerente ritenere che la società IFIS NPL SERVICING S.p.A. sia creditrice della somma di € 598,17 (5.044,17-4.455,00).

In conseguenza di tali rilievi, dunque, il debito oggi accumulato dalla signora Ponz De Leon è pari ad € 62.703,53 oltre spese di procedura, come da tabella sotto riportata:

CREDITORE	IMPORTO
MARATHON SPV S.r.l.	42.971,41
Agenzia delle Entrate Riscossione	18.065,80
COFIDIS S.A.	1.077,15
IFIS NPL INVESTING S.p.A. (UNIPOLREC)	589,17
TOTALE	62.703,53

5. SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 14/2019, in questa sede è necessaria l'indicazione “*degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia*”.

Pertanto, è necessario considerare anche il reddito che il sovradebitato andrà a produrre escludendo tuttavia il c.d. “minimo vitale”, ovverosia una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovradebitato (ed al suo nucleo familiare) ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

Nel caso di specie la somma necessaria al mantenimento dignitoso del nucleo familiare della signora Ponz De Leon, come risultante dal certificato di stato di famiglia (doc. 5), può essere calcolata come segue ed è pari ad € 2.270,00:

DETTAGLIO SPESE PERSONALI	
Canone di locazione	800,00
Fornitura energia elettrica	50,00
Fornitura gas	80,00
Fornitura servizio idrico	30,00
Spese alimentari	700,00
Spese telefonia/internet	40,00
Servizi sanitari e medicinali	80,00
Abbigliamento e calzature	150,00
Spese di locomozione	170,00
Altro (fabbisogni personali)	150,00
Spese per animale domestico (cibo/veterinario)	20,00
TOTALE SPESE MENSILI	2.270,00

6. CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DELLA RICHIEDENTE

(art. 67 comma 2 lett. b CCII)

Reddito da lavoro dipendente

La signora Ponz De Leon è lavoratrice dipendente a far data dal 1° giugno 2019 presso

[REDAZIONE]

La ricorrente ha prodotto le buste paga dal mese di settembre 2024 a marzo 2025 tutte allegate al presente ricorso (doc. 11).

Sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2023 percepisce una retribuzione netta mensile di € 1.702,00 calcolata su 13 mensilità.

Beni Immobili

La signora Ponz De Leon non risulta proprietaria di beni immobili (**doc. 12**).

Beni mobili registrati

La ricorrente non è proprietaria di beni mobili registrati, come da visura al PRA allegata (**doc. 13**).

Nella visura suddetta risulta in proprietà della debitrice l'autoveicolo targato DV 982EW il quale, però, è stato rottamato per vetustà ed usura in data 3 ottobre 2024, come da certificato che si allega (**doc. 14**).

Conti Correnti

La ricorrente risulta intestataria allo stato dei seguenti conti correnti:

- IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.: il conto corrente n. [REDACTED] alla data del 31 marzo 2025 presenta un saldo di € 102,82; si allegano gli estratti conto dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2025 (**doc. 15**). Al conto è collegato il relativo Bancomat;
- IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.p.A.: con il conto corrente è stata rilasciata la carta n. [REDACTED] che alla data del 31 marzo 2025 presenta un saldo di € 829,00; si allegano gli estratti conto dal 1° gennaio 2022 al 27 marzo 2025 (**doc. 16**);
- POSTEPAY: carta Evolution n. [REDACTED] alla data del 29 aprile 2025 presenta un saldo di € 5,60; si allegano gli estratti conto dal 1° gennaio 2023 al 27 marzo 2025 (**doc. 17**).

Polizze Assicurative infortuni e/o vita riscattabili

La signora Ponz De Leon con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24 marzo 2025, rilasciata al Gestore della Crisi, ha espressamente dichiarato di non aver stipulato polizze assicurative né di essere titolare di piani di accumulo liquidabili né di fondi liquidabili.

Trattamento di fine rapporto e/o Fondo pensione

La signora Ponz De Leon con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24 marzo 2025, ha affermato di avere maturato un Trattamento di Fine Rapporto lordo pari ad € 11.700,00 e che lo stesso è presso il datore di lavoro [REDACTED] (**doc. 18**).

Partecipazioni societarie

La signora Ponz De Leon non risulta possedere quote di proprietà di società di persone e/o di capitali.

Protesti

La signora Ponz De Leon, allo stato, non risulta protestata come da visura di non esistenza protesti estratta in data 15 gennaio 2025 dal Gestore della Crisi (**doc. 19**).

Crediti esigibili

Il decreto di omologa della separazione personale dal marito, padre dei figli minori, aveva disposto che il signor [REDACTED] dovesse versare per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 450,00. Tuttavia, da mese di giugno dell'anno 2019 il predetto sig. [REDACTED] versando in una situazione di disoccupazione continuativa, ha interrotto il versamento dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli.

Il signor [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) risulta proprietario di una quota pari al 50% indiviso di un alloggio sito in [REDACTED]

[REDACTED] in comunione ereditaria con la sorella. La signora Ponz De Leon non aveva precedentemente agito per il recupero del credito poiché il signor [REDACTED] era proprietario, sino alla data del decesso dei genitori, della sola nuda proprietà e in quanto sapeva gravare sull'immobile ipoteche bancarie a garanzia di mutuo fondiario, quindi al solo scopo di evitare di contrarre ulteriori debiti per le azioni legali.

Poiché, tuttavia, la ricorrente è venuta a conoscenza della pendenza di un procedimento di esecuzione immobiliare a carico del predetto [REDACTED] presso il Tribunale di Roma (RGE 1046/2023, G.E. Dott.ssa Ferramosca), in data 29 aprile 2025 ha depositato ricorso per intervento (doc. 4), allo scopo di poter partecipare alla eventuale distribuzione del prezzo di realizzo della vendita all'asta dell'immobile pignorato.

L'assegno unico familiare

La signora Ponz De Leon percepisce inoltre mensilmente, da parte dell'INPS, l'assegno unico e universale per i figli a carico. L'importo di tale assegno per l'anno 2023 è stato pari ad € 9.023,70 ovvero € 700,00 per il mese di gennaio ed € 756,70 per i restanti mesi.

Il totale delle entrate nella disponibilità della ricorrente è pari, pertanto, ad € 2.458,70 mensile, così composto:

Stipendio medio mensile netto € 1.792,63, Assegno Unico INPS € 797,40= Totale disponibilità € 2.590,03

A fronte di tale complessiva disponibilità mensile, le spese di sostentamento familiare mensile ammontano ad una media di € 2.270,00. Ove a tale importo mensile si sommano gli oneri del rimborso dei debiti nei confronti dei creditori che attualmente hanno richiesto il rientro (Cofidis e Marathon), sulla base della rateizzazione a suo tempo con gli stessi concordata e tenendo conto dell'accantonamento da parte dell'attuale datore di lavoro degli importi mensili di stipendio a seguito del pignoramento presso terzi promosso da Marathon SPV, attualmente pendente, pari ad € 320,00/mese, detti prelievi diventano allo stato insostenibili per la ricorrente, che infatti già da diversi mesi ha sospeso il pagamento del finanziamento Cofidis e il rientro della carta revolving.

In considerazione quindi dei prelievi che dovrebbe subire sullo stipendio pari a circa euro 442,02 come sopra dettagliati, la ricorrente si troverebbe definitivamente nell'impossibilità di far fronte al

proprio sostentamento e al pagamento dei debiti come prospettati, con un disavanzo di oltre 122,00 Euro/mese.

Va da ultimo segnalato che il datore di lavoro ([REDACTED]) stanti le costanti difficoltà economiche della signora Ponz De Leon, pur dopo la notifica del pignoramento presso terzi da parte di Marathon SPV, ha continuato a versare alla stessa l'intero stipendio e ha dichiarato la propria disponibilità a versare a favore della procedura la somma di € maturata a favore del creditore precedente fino a tutto il 30 marzo 2025, come meglio di seguito esposto, ovviamente a condizione che il Giudice dell'esecuzione individuale RGE n. 12629/2023 sospenda la procedura a seguito del deposito del presente ricorso ovvero che la stessa venga sospesa in via cautelare da codesto Ill.mo Sig. Giudice in accoglimento della domanda come meglio spiegata nelle conclusioni in calce.

Stante la complessiva situazione personale ed economica della ricorrente sopra delineata, nelle condizioni attuali essa non è in grado di adempiere alle obbligazioni pecuniarie contratte e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento ed a quello dei propri figli, assicurando loro condizioni di vita dignitose.

7. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c CCII)

Parte ricorrente dichiara di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni ad eccezione dell'atto di rottamazione dell'auto sopra indicato. In merito è da rilevare che l'auto in oggetto era una Opel Corsa con prima immatricolazione in data 12 marzo 2009. La signora Ponz De Leon ha comunicato che la rottamazione è stata effettuata in quanto l'auto, vecchia di 15 anni, non era più funzionante e priva di valore economico.

8. CAUSE PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Sulla base di quanto dichiarato dalla signora Ponz De Leon e a seguito di una verifica condotta dal sottoscritto difensore risultano pendenti le seguenti cause:

Passive

-Tribunale di Roma, Ruolo Esecuzioni mobiliari: RGE 12629/2023, G.E. Dott.ssa Messina, pignoramento presso terzi promosso da Marathon SPV S.r.l. a carico della debitrice con prossima udienza per la dichiarazione del terzo e l'assegnazione delle somme pignorate fissata per il 9.05.2025: si tratta del pignoramento dello stipendio operato da Marathon SPV Srl. Dalla disamina delle buste paga prodotte risulta che l'accantonamento mensile da parte del datore di circa 300/350 euro a seconda delle mensilità non è stato operato al solo scopo di non gravare sulla situazione del bilancio familiare della dipendente che, altrimenti, si sarebbe trovata in gravi difficoltà economiche. Il datore di lavoro Signor [REDACTED], legale rappresentante della [REDACTED], ha precisato con

dichiarazione del 27.04.2025 che la somma maturata a favore del creditore procedente sino al 30 marzo 2025 è pari ad **€ 7.057,71** e che lo stesso si impegna a versare personalmente a favore della procedura alla condizione meglio indicata nel successivo paragrafo 10 (**doc. 20**).

Attive

- **Tribunale di Roma, Ruolo Esecuzioni immobiliari: esecuzione immobiliare a carico di [REDACTED], RGE n. 1046/2023, G.E. Dott.ssa Ferramosca.** La ricorrente ha depositato nella predetta procedura esecutiva atto di intervento per € 32.400,00, di cui le ultime tre mensilità pari ad € 1.577,76 in privilegio ex art. 2751 n. 4 (doc. 4).

Penale

Dall'esame del casellario giudiziale (**doc. 21**) risulta che la signora Ponz De Leon è stata condannata dal Tribunale Penale di Roma in data 6 dicembre 2021 con una multa di € 4.500,00 per violazione dell'art. 340 c.p. Dal foglio delle notizie di reato risulta che la signora Ponz De Leon aveva lasciato in data 4 febbraio 2021 l'auto in sosta irregolare in via degli Ammiragli direzione via Angelo Emo all'altezza del civico 9 e detta auto impediva ad un compattatore AMA di proseguire la marcia cosicché lo stesso aveva dovuto interrompere il servizio di raccolta dei rifiuti. Detto decreto penale è stato revocato, con provvedimento del Tribunale Penale di Roma in data 28 febbraio 2025, per omessa notificazione alla ricorrente nei termini di legge del suddetto decreto penale

Si precisa che in data 24 marzo 2025 la Procura della Repubblica di Roma ha notificato alla Signora Ponz De Leon l'avviso di chiusura delle indagini preliminari (ex art. 415 bis cpc -**doc. 22**) quale atto prodromico alla (probabile) nuova emissione del decreto penale di condanna in sostituzione del precedente

10. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Appare evidente che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, la signora Ponz De Leon si trova in una situazione di sovradebitamento. In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, la stessa, con l'ausilio del proprio legale e l'assistenza del Gestore della crisi, avv. Laura De Simone, ha predisposto un piano che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso la messa a disposizione di una quota di reddito mensile proveniente dalla sua attività di lavoratrice dipendente.

Precisamente a fronte di un debito complessivo di € 62.703,53 oltre le spese di procedura, la signora Ponz De Leon propone un piano di ristrutturazione che prevede il realizzo dell'attivo mediante

stratificazione dei flussi futuri rappresentati dalle quote di reddito da lavoro dipendente che verranno dalla stessa versate direttamente ai creditori. Precisamente mette a disposizione dei suoi creditori la somma complessiva di € 18.700,00, derivante dalla quota parte dello stipendio mensile pari ad € 300,00 per quattro anni e sei mesi con una maggiorazione di € 500,00 da prelevare sulla tredicesima mensilità di ciascun anno.

Considerato che qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse di omologare il piano nessuna azione esecutiva potrà essere iniziata e/o proseguita, **la signora Ponz De Leon propone di destinare ai creditori l'ulteriore somma di € 7.057,71 quale somma vincolata , a seguito del pignoramento presso terzi, a favore della procedura esecutiva individuale RGE n. 12629/2023, promossa da Marathon SPV Srl, attualmente pendente dinanzi a codesto Tribunale, che lo stesso datore di lavoro, terzo pignorato, si è reso disponibile a mettere a disposizione della procedura, come da dichiarazione allegata (doc. 23) , nel rispetto del principio di *par condicio*, a condizione che Codesto Ill.mo Sig. Giudice accordi, già con il decreto di ammissibilità della proposta di ristrutturazione, ovvero con la sentenza di omologazione del piano, la sospensione della procedura esecutiva individuale promossa da Marathon SPV di cui sopra, ovvero che la stessa sia sospesa, in via autonoma, dal Giudice dell'Esecuzione. Conseguentemente la suddetta somma di € 7.057,71 non ancora assegnata verrebbe svincolata, su ordine del Giudice, a favore della presente procedura di ristrutturazione dei debiti.**

In tal modo la signora Ponz De Leon sarebbe in grado di mettere a disposizione della procedura nell'arco temporale ipotizzato (quattro anni e sei mesi) la complessiva somma di € 25.757,71 a fronte di un passivo di € 68.701,33 comprensivo delle spese di procedura.

Prima di scendere nel merito della proposta occorre quindi precisare che la stessa, per come appresso configurata, presuppone che il pignoramento presso terzi dello stipendio eseguito da Marathon SPV non sia opponibile alla presente procedura e pertanto venga preliminarmente sospeso e revocato con provvedimento cautelare di codesto Ill.mo Sig. Giudice in modo da impedire che all'udienza fissata per il giorno 9 maggio 2025 nella procedura esecutiva RGE n. 12629/2023 del Tribunale di Roma, il Giudice dell'Esecuzione disponga l'assegnazione della somma sopra indicata, pari ad € 7.057,71 a favore del creditore chirografario Marathon SPV, in pregiudizio della *par condicio creditorum* e in particolare in pregiudizio delle cause legittime di prelazione in capo ad Agenzia delle Entrate.

SUDDIVISIONE IN CLASSI DEI CREDITORI.

In particolare la signora Ponz De Leon propone il pagamento dei crediti in prededuzione e di quelli aventi privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed ex art. 2752 c.c. in misura integrale; i creditori chirografi saranno invece soddisfatti nella misura del 4,10% del credito vantato.

Conseguentemente la signora Ponz De Leon propone, a fronte delle posizioni debitorie come specificamente elencate nel precedente paragrafo 4, il pagamento dei seguenti importi:

- **€ 1.850,00, in prededuzione** (nella misura del 100%), **a favore dell'OCC**, oltre alle spese di procedura per **€ 500,00**;
- **€ 3.647,80 in privilegio** ex art. 2751bis, n. 2 c.c. (nella misura del 100%), **a favore dell'Avv. Petrivelli**, ed ex art. 2752 c.c.
- **€ 17.920,69 in privilegio a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione**;
- **€ 5,95, in chirografo** (nella misura del 4,10%), **a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione**
- **€ 1.761,83 in chirografo a favore di Marathon SPV S.r.l.**,
- **€ 44,16 in chirografo a favore di Cofidis S.A.** ed, infine,
- **€ 24,16 in chirografo a favore di IFIS NPL Servicing S.p.A.**

I pagamenti avverranno secondo capienza quindi prima le prededuzioni, poi i creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., poi i creditori con privilegio ex art. 2752 c.c. ed infine verranno soddisfatti i creditori chirografari.

Si riporta di seguito il piano dei pagamenti:

RATA	PREDEDUZIONE		PRIVILEGIATO	
	OCC	SPESE DI GESTIONE	AVV. PETRIVELLI	AE
1 somme PPT	1.850,00 €	500,00 €	3.647,80 €	1.059,91 €
51 RATE mensili da 300,00				15.300,00 €
3 rate annuali tred. da 500,00				1.500,00 €
1 rata annuale parte rata tred.				60,78 €
totale	1.850,00 €	500,00 €	3.647,80 €	17.920,69 €

Si precisa che la prima rata sarà pagata con le somme accantonate nel ppt RGE n. 12629/2023 Tribunale di Roma.

Eseguiti i pagamenti delle prededuzioni e dei privilegi la signora Ponz De Leon effettuerà i pagamenti percentuali dei creditori chirografari come segue

	CHIROGRAFARI			
	AE	MARTHON	COFIDIS	IFIS
% credito soddisfatto	5,95 €	1.761,83 €	44,16 €	24,16 €
1 rata residuo quota tradicesima dopo pagamento privilegio	1,42 €	421,45 €	10,56 €	5,78 €
3 rate da 300,00	0,98 €	287,87 €	7,21 €	3,94 €
1 rata tred.	1,59 €	476,77 €	11,97 €	6,56 €
TOTALE	5,95 €	1.761,83 €	44,16 €	24,16 €

11. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Oltre al compenso per l'OCC, come concordato con la richiedente e da quest'ultima accettato con la sottoscrizione del preventivo e pari ad € 3.050,00 lordi (da cui devono essere detratti gli acconti pari complessivamente ad € 1.200,00 lordi) sono da aggiungersi la tassa di registro in caso di omologa pari ad € 200,00, € 82,50 per la gestione della piattaforma telematica Falco di Zucchetti Software Giuridico, € 34,00 oltre IVA annuali per la pec della procedura (€ 207,40) oltre ulteriori spese allo stato non prevedibili e non quantificabili. La signora Ponz De Leon si è dichiarata disposta a versare un fondo spese pari ad € 500 di cui si è tenuto conto nel piano ed eventualmente provvedere direttamente in caso di ulteriori spese documentate.

12. VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.

Si rappresenta che nel caso di specie la liquidazione controllata non è possibile non essendo la signora Ponz De Leon intestataria di beni immobili o mobili registrati.

13. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, pare chiaro che la ricorrente si trova in una situazione di “sovraindebitamento”, come prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) CCII ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Risulta altresì incontestabile che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII, la signora Ponz De Leon può definirsi “consumatore”, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, come da Relazione asseverata (doc. A), il Gestore ha attestato che non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 39 CCII.

Tanto premesso, verificata la rispondenza del piano del consumatore in accordo ai requisiti richiesti dalla vigente normativa di settore, l'istante come sopra generalizzata, difesa e domiciliata chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Voglia:

- a) **in via principale**, omologare il piano del consumatore consentendole di accedere ai benefici di legge di cui agli artt. 67 e ss. CCII;
- b) **in via subordinata**, valutare le osservazioni dei creditori o di qualunque altro interessato, omologare il piano ritenendo il credito soddisfacibile per mezzo dell'esecuzione del piano;
- c) **in via di ulteriore subordine**, espletati gli incombenti di procedura, omologare la suddetta proposta in termini di accordo con i creditori; in ogni caso
- d) **possibilmente entro il 9 maggio 2025 (udienza di assegnazione nel procedimento esecutivo RGE n. 12629/2023 del Tribunale di Roma), emettere i provvedimenti protettivi di cui all'art. 70, comma 4, C.C.I.I., disponendo la sospensione del procedimento di esecuzione**

sudetto e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, in quanto pregiudicanti sia la fattibilità del piano che la situazione personalissima della debitrice

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti, descritti ed enumerati nella superiore esposizione: - A – Relazione asseverata del Gestore della crisi nominato dall'OCC Forense di Roma, B – Documenti allegati alla relazione. Allegati ex art. 67, co. 2 D. Lgs. n. 14/2019:

- a) elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) consistenza e composizione del patrimonio;
- c) dichiarazione assenza atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) buste paga dal settembre 2024 a marzo 2025;
- f) calcolo di quanto necessario al mantenimento della famiglia.

Documenti a corredo

1. domanda di avvio della procedura di sovradebitamento;
2. accettazione nomina Gestore OCC;
3. verbale di separazione personale consensuale e decreto di omologa;
4. intervento nella procedura esecutiva imm.re a carico di [REDACTED];
5. Stato di famiglia;
6. dichiarazione resa da [REDACTED];
7. precisazione del credito Marathon SPV;
8. precisazione del credito Cofidis S.A.;
9. precisazione del credito Ifis NPL Servicing S.p.A.;
10. elenco cartelle AdER e precisazione credito AdE;
11. buste paga da settembre 2024 a marzo 2025;
12. visura risultanze Catastali a nome Ginevra Ponz De Leon;
13. visura P.R.A.;
14. certificato rottamazione auto;
15. estratto conto corrente n. [REDACTED] IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.;
16. estratto contabile carta n. [REDACTED];
17. estratto POSTEPAY, carta Evolution n. [REDACTED];
18. dichiarazione sostitutiva atto notorio sul TFR;
19. visura non esistenza protesti;

20. dichiarazione datore di lavoro [REDACTED];
21. certificato Casellario Giudiziale;
22. avviso chiusura indagini preliminari.

La determinazione del contributo unificato è pari ad € 98,00 in base all'art. 9, comma I e all'art. 13, lettera b), del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, oltre l'importo forfettario di € 27,00 di cui all'articolo 30 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

Roma, 30.04.2025

avv. Fernando Petrivelli